



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 32 del 20/12/2023

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
MODIFICA ED APPROVAZIONE**

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

20 dicembre 2023

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	P	TOLOMELLI CLAUDIO	P
CARPANI LUISA	P	BRAGA ELENA	A
TESCARO LORENZO	P	LIU GIOIA	P
MOTTA LINDA	P		
QUARANTA GIUSEPPE	P		
CREMONINI MAURA	P		
BERGAMINI MANUEL	A		
CEVOLANI WILLIAM	P		
ZANELLATI MARTINA	P		
TOLOMELLI ANDREA	A		

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. QUARANTA GIUSEPPE
2. CREMONINI MAURA
3. TOLOMELLI CLAUDIO

**OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
MODIFICA ED APPROVAZIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che:

- al comma 738 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI, come indicato dal successivo comma 780 della stessa legge;
- ai successivi commi dal 739 al 783 dell'art. 1 ha riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- al comma 777, in particolare, conferisce la possibilità per il Comune di disciplinare con proprio regolamento anche alcuni aspetti particolari del tributo;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22.7.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento della cosiddetta nuova IMU;

Data l'importanza del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, deliberato al fine di disporre di una fonte normativa cosiddetta secondaria, necessario sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti;

Preso atto dell'evoluzione normativa in materia di urbanistica, data dall'introduzione della L.R. n. 24/2017 che ha previsto per i Comuni un processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente con l'introduzione del Piano Urbanistico Generale (PUG), e dei suoi riflessi in materia tributaria;

Ritenuto opportuno modificare l'art. 5 del vigente Regolamento IMU che disciplina le Aree fabbricabili divenute inedificabili, come da tabella seguente:

PRE-VIGENTE	NUOVO
<p>Articolo 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso. 2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile. 4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 	<p>Articolo 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi dell'Ente, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso. 2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile. 4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 5. Non si dispone il rimborso del tributo, per gli anni pregressi, nel caso di aree divenute inedificabili a seguito di modifiche normative disposte in ambito urbanistico e che ridefiniscono la fabbricabilità delle aree.

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- *l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- *l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

Esaminato lo schema di Regolamento IMU, come predisposto dal Servizio Risorse Tributarie ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Scrivano, riportata nel verbale di seduta;

Con n. otto voti favorevoli, n. due astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Claudio, Liu), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Viste le premesse che qui si intendono integralmente riportate per costituire parte integrante del presente atto:

1. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, composto da 18 articoli, come da allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il regolamento di cui al punto precedente entra in vigore il 1° gennaio 2024;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di IMU;
4. di dare mandato alla Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie di inserire la presente deliberazione sul Portale del Federalismo fiscale, con le modalità indicate dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e nei termini indicati dal comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019, ai fini dell'efficacia del regolamento a far data dal 01.01.2024;
5. di assicurare la più ampia diffusione del regolamento, portandolo a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione:
 - all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni;
 - sul sito istituzionale del Comune di Argelato in modo permanente;
6. di dichiarare con successiva e separata votazione, con n. otto voti favorevoli, n. due astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Claudio, Liu), espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.



COMUNE DI ARGELATO

Città metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 32 del 20/12/2023

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
MODIFICA ED APPROVAZIONE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).